

OSSERVAZIONI SULL'AMMISSIONE OBBLIGATORIA AL REGIME DI SEMILIBERTÀ

F. GABRIELLI FABRIZI (*)

G. CASTELLANO (**)

Un recente studio sulle misure penali sostitutive delle pene privative della libertà, promosso, in seno al Consiglio d'Europa, dal Comitato europeo per i problemi criminali, ha evidenziato una serie di misure, in vigore presso alcuni Stati europei, che si collocano tra la detenzione totale e tradizionale e l'integrale stato di libertà del condannato.

Si riferirà qui soltanto di alcune misure, che presentano maggiori affinità con quelle introdotte in Italia dalla legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975.

Pur nella diversità di regolamentazione, queste misure hanno in comune la caratteristica di limitare solo parzialmente la libertà del condannato, dando luogo ad uno stato di semilibertà o di semidetenzione.

Nella sede su citata fu rilevato che, pur se talvolta si utilizzano indifferentemente i due termini di semilibertà e semidetenzione, è più corretto usare il termine « semilibertà » per indicare le misure che attenuano l'effetto di una pena detentiva ed il termine « semidetenzione » per indicare le misure penali che costituiscono di per se stesse delle pene che impongono delle restrizioni alla libertà (per ciò che concerne il luogo di residenza) ma che sono meno severe di una detenzione a tempo pieno.

Secondo il sistema penale belga, la *semi-détention* consiste nella privazione della libertà durante le ore serali e notturne, a fine settimana e nelle festività, in modo che il soggetto

(*) Direttore dell'Amministrazione Penitenziaria presso l'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena.

(**) Ispettore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, Direttore del Centro Studi Penitenziari.

possa continuare a svolgere la sua attività lavorativa o i suoi studi. Questa misura è applicabile solo nel caso di condanne a pena detentiva non superiore a sei mesi, previo volontario impegno, in ogni momento rinunciabile, da parte del condannato, di sottostare a determinate condizioni. Se il condannato non osserva le condizioni imposte, il beneficio può essere revocato. La misura è applicata dall'autorità giudiziaria ed è attuata sotto il controllo del pubblico ministero fin dal primo giorno dell'inizio dell'esecuzione penale.

Viceversa la *semi-liberté* è concessa dall'autorità amministrativa di solito nell'ultimo periodo di esecuzione della pena detentiva, quando vi siano validi motivi per ritenere che il condannato sia in condizioni di essere reinserito nella società. Questa misura originariamente si applicava solo nel caso di condanne a lunga pena detentiva come presupposto per la liberazione condizionale; successivamente è stata estesa anche a pene di breve durata al fine di consentire al condannato di continuare a svolgere la propria attività lavorativa e di provvedere al mantenimento della famiglia.

Nel sistema penale francese con il termine *semi-liberté* si indicano due misure che hanno caratteri comuni con quelle esaminate in precedenza.

L'ammissione alla *semi-liberté* può infatti essere decisa sia dal giudice di cognizione quando pronuncia condanna a pena detentiva non superiore a sei mesi, sia dal « giudice dell'applicazione delle pene » ai condannati con pena residua non superiore ad un anno. Quest'ultimo organo è in ogni caso competente per l'organizzazione ed il controllo della *semi-liberté*.

La prima misura è assimilabile alla *semi-détention* del sistema penale belga in quanto applicabile fin dall'inizio della detenzione.

La *semi-liberté* viene concessa per consentire al condannato di svolgere un'attività lavorativa, di frequentare corsi scolastici o professionali o di sottoporsi a particolari cure mediche e può essere revocata nel caso di inosservanza degli obblighi imposti o di cattiva condotta.

Nel codice penale svizzero si trovano accenni al regime di semilibertà. Nell'ottica di un sistema progressivo di trattamento i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena e, nel caso di ergastolo, almeno dieci anni possono essere occupati fuori del penitenziario. Nel caso di pene detentive non superiori a tre

mesi o di arresto il condannato può essere occupato fuori dello stabilimento in un lavoro che gli è assegnato.

Una sentenza della Corte federale ha stabilito che le condanne non superiori a tre mesi di reclusione devono essere scontate in regime di semilibertà.

La semidetenzione è prevista nell'ordinanza del Consiglio federale del 13 novembre 1973, sotto la voce « semi-prigionia ». È detto, infatti, che in caso di esecuzione in forza di semi-prigionia il condannato prosegue il suo lavoro abituale o una formazione in corso fuori dello stabilimento e trascorre in quest'ultimo soltanto il tempo di riposo ed il tempo libero (1).

Il regime di semilibertà, nell'ordinamento penitenziario italiano, si configura nei confronti dei condannati in tre forme, che a nostro parere sono solo apparentemente coincidenti, ma ben diverse nella sostanza.

La prima è prevista dall'art. 49 come misura a cui il condannato a pena pecuniaria convertita in detenzione deve essere obbligatoriamente ammesso. Nell'art. 50 sono ravvisabili le altre due forme, l'una, prevista nel primo comma, per i condannati all'arresto o alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, l'altra nel secondo comma per gli altri condannati, che abbiano scontato almeno metà della pena.

Uno dei caratteri comuni alle due forme anzidette, che nettamente le distingue dalla prima forma indicata, è la facoltà, non l'obbligo, dell'organo competente di concederle.

Queste forme si distinguono, peraltro, in base al momento cronologico della loro concessione, in quanto nel primo caso il soggetto può beneficiare della misura fin dall'inizio dell'esecuzione.

Queste differenze, su cui ci siamo brevemente soffermati, traggono origine dalla diversa *ratio* delle disposizioni innanzi indicate.

(1) Sembra quindi di poter cogliere una differenza tra la semi-libertà e la semi-detenzione, come anche è affermato nell'intervento del prof. F. CLERC durante i lavori del Sottocomitato, a cui dianzi si è fatto riferimento, nel fatto che, nella prima misura il condannato svolge all'esterno dello stabilimento un lavoro che gli è assegnato, nella seconda il lavoro è a sua scelta. V. anche DI GENNARO, BONOMO, BREDÀ: *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, 1977, p. 224, in cui è detto che il regime di semilibertà differisce dalla semidetenzione perché quest'ultimo istituto implica solo l'obbligo del condannato di permanere per parte del giorno o della notte in istituto, restando indifferente l'impiego del tempo residuo.

Mentre, infatti, nell'ipotesi dell'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà il fine precipuo sembra essere quello di ridurre al minimo le conseguenze nocive della detenzione nei confronti di un soggetto che, se le sue condizioni economiche fossero state diverse, avrebbe potuto essere in libertà (2), nella disposizione del primo comma dell'art. 50 è la lievità stessa della pena che implica la possibilità di ammettere il condannato al regime di semilibertà fin dall'inizio dell'esecuzione soprattutto allo scopo di consentirgli di mantenere i contatti con il mondo esterno, laddove, invece, l'applicazione della semilibertà al condannato, che abbia scontato almeno metà della pena, è riconducibile all'intento di agevolare il suo graduale reinserimento nella società.

Il regime di semilibertà è stato variamente configurato negli interventi di autorevoli studiosi in occasione di un convegno organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale sul tema « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico » (3).

Mentre il BRICOLA, in contrapposto all'affidamento in prova, ha considerato la semilibertà non una forma alternativa alla detenzione bensì una speciale modalità di esecuzione della pena detentiva (4), il MANTOVANI, distinguendo fra misure semidetentive della pena privativa della libertà e misure semidetentive preparatorie alla liberazione, attribuisce alla semilibertà obbligatoria ed a quella facoltativa ex art. 50, 1° comma, la funzione di misura sostitutiva della carcerazione (5), alla semilibertà facoltativa ex art. 50, 2° comma, quella di misura preparatoria alla liberazione, che può essere concessa dopo l'espiazione di almeno

(2) Il MANTOVANI, nella relazione al Convegno « Pene e misure alternative nell'attuale momento storico », Giuffrè, 1977, parla di « carattere irrimediabilmente discriminatorio della conversione della pena pecuniaria in detentiva ». Nel Rapporto del Comitato europeo per i problemi criminali su alcune misure sostitutive delle pene privative della libertà (elaborato dal sottocomitato XXVII) è detto che « bisogna evitare finché è possibile di ricorrere all'incarcerazione come modo di esecuzione della pena pecuniaria ».

(3) Trattasi del Convegno, che si è svolto a Lecce nel dicembre del 1976. Soprattutto in considerazione del fatto che, al momento, non esiste ancora una dottrina e una giurisprudenza consolidata nella materia, le opinioni espresse in quella sede assumono particolare rilevanza.

(4) Per la semilibertà come forma o modalità di esecuzione della pena detentiva v. anche gli interventi al Convegno *cit.* di TARTAGLIONE, p. 446; ALTAVISTA, p. 499; VASSALLI, p. 665.

(5) In altra parte della sua relazione l'Autore nota che l'ordinamento penitenziario per natura è uno strumento legislativo che può introdurre, al più, misure attenuative o sospensive della pena detentiva, ma non mai misure sostitutive.

la metà della pena ed in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e presuppone quindi una condanna privativa della libertà.

Viceversa secondo il BERTONI il regime di semilibertà, invece che una misura alternativa, costituisce qualcosa di simile ad uno speciale tipo di trattamento, riservato a categorie determinate di condannati e di internati.

Nella sua esposizione comparativa delle misure esistenti in altri Stati, il MALINVERNI ha specificato che il codice penale belga non prevede alcuna misura di sostituzione parziale a pena restrittiva della libertà, in quanto le misure sostitutive, fra cui la semidetenzione e la semilibertà, sono considerate quali modalità particolari dell'esecuzione delle pene detentive, determinate dal potere esecutivo.

Dall'esame dell'art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354 emerge in primo luogo l'obbligatorietà dell'espiazione in regime di semilibertà delle pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie. Questa disposizione pone alcuni problemi che non trovano chiara ed adeguata soluzione nell'ordinamento né d'altra parte sono stati risolti dalla giurisprudenza non ancora consolidata in materia, dato il tempo relativamente breve di entrata in vigore della legge.

Prima di passare all'esame della problematica connessa alla disposizione testé richiamata, è opportuno soffermarsi brevemente sulle principali norme relative alla semilibertà.

La competenza per materia per l'ammissione al regime di semilibertà è attribuita dal 1° comma dell'art. 70 della legge alla sezione di sorveglianza.

La competenza territoriale è prevista dal 3° comma dell'art. 71 con riferimento al *locus custodiae*, cioè alla sezione che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato.

L'atto con cui può iniziare il procedimento di sorveglianza, secondo l'art. 57 della legge, è la richiesta dell'interessato o dei prossimi congiunti ovvero la proposta del consiglio di disciplina. La richiesta e la proposta sono trasmesse tempestivamente dal direttore dell'istituto alla sezione di sorveglianza. L'*iter* procedimentale è previsto dal Capo II-bis, introdotto dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1.

Nei confronti del soggetto ammesso al regime di semilibertà è formulato un programma di trattamento, che contiene le pre-

scrizioni da osservare nel periodo trascorso fuori dell'istituto nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro.

A norma del 1° comma dell'art. 51 della legge, il provvedimento di semilibertà può essere in ogni momento revocato quando il soggetto non si mostri idoneo al trattamento. Il mancato rientro in istituto, qualora l'assenza si protrae per oltre dodici ore, comporta la denuncia per il delitto di evasione.

Le disposizioni finora esposte, secondo la normativa vigente, sono applicate ai tre tipi descritti di semilibertà, con l'unica eccezione, per quanto riguarda il regime di semilibertà obbligatoria, che, qualora risulti che un ristretto in istituto deve espiaire una pena pecuniaria, convertita, il direttore dà immediata comunicazione alla sezione di sorveglianza. In questo caso, quindi, si prescinde dalla richiesta o dalla proposta, come risulta anche dal mancato richiamo della semilibertà obbligatoria nell'art. 57 della legge.

Il complesso di norme procedurali avanti descritte appare adeguato per quanto concerne l'applicazione della semilibertà nella fattispecie prevista dal 2° comma dell'art. 50. Infatti le condizioni peculiari richieste per la sua concessione, espiazione di almeno metà della pena e progressi compiuti dal soggetto nel corso del trattamento, danno la possibilità all'organo competente di esprimere tempestivamente la decisione sulla richiesta o proposta.

Nell'ipotesi, invece, prevista dal 1° comma del su citato articolo, la procedura da espletare non consente in alcun modo di far coincidere il momento dell'inizio dell'esecuzione con l'applicazione della semilibertà ed, in particolare, nel caso di condanna alla reclusione non superiore a sei mesi, ne comporta la completa inattuazione, in quanto un corretto giudizio sulla personalità del soggetto richiede di regola un decorso di tempo tale che l'applicazione del regime di semilibertà finisce per intervenire dopo l'espiazione di almeno metà della pena rientrando di conseguenza nell'ipotesi generale del 2° comma (6).

L'art. 39 del disegno di legge n. 1799, relativo alle modifiche al sistema penale, già approvato dalla Camera sia pure con

(6) Il regime di semilibertà, — applicato *ab initio* dell'esecuzione al condannato alla pena della reclusione non superiore a sei mesi, si potrebbe assimilare dal punto di vista sostanziale alla « semidetenzione » del sistema penale belga ed alla prima forma di *semiliberté* esposta in relazione al sistema penale francese. È da rilevare, però, che la procedura prevista per la concessione di queste ultime due misure è senz'altro più coerente con la *ratio* che le ha ispirate.

alcune modifiche, all'esame del Senato con n. 1462, sostituendo l'ultimo comma dell'art. 586, ha previsto testualmente: « Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria, anche per una sola rata, e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva a norma del codice penale e trasmette il relativo provvedimento al presidente della sezione di sorveglianza per il procedimento di ammissione alla semilibertà.

Il presidente della sezione di sorveglianza concluso il procedimento, comunica al pubblico ministero o al pretore l'ordinanza che ammette il condannato al regime di semilibertà ».

Questa innovazione procedurale stabilisce un diverso criterio di competenza territoriale per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà, attribuendola alla sezione di sorveglianza ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione. Essa per i motivi che si esporranno in seguito sembra alquanto inadeguata per la suddetta misura, ma più opportunamente potrebbe essere prevista per l'ipotesi del primo comma dell'art. 50, per ovviare agli inconvenienti a cui si è fatto cenno in precedenza. La concessione di tale beneficio dovrebbe così prescindere dall'osservazione della personalità e dalla condotta del soggetto in istituto e fare riferimento agli elementi già valutati dal giudice di cognizione ed espressi nella sentenza di condanna.

Per quanto riguarda l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà, la procedura vigente comporta necessariamente una sfasatura fra l'inizio dell'esecuzione e l'inizio dell'applicazione della semilibertà. Infatti per quanto sollecita possa essere l'adozione dei provvedimenti necessari (comunicazione del direttore alla sezione di sorveglianza e decisione della sezione, a seguito del procedimento di sorveglianza) è inevitabile che decorra un sensibile lasso di tempo, durante il quale il condannato a pena pecuniaria convertita è sottoposto ad un regime di detenzione completa.

Allo stato questo inconveniente non può essere in alcun modo evitato, in quanto, in base al già descritto criterio previsto per la competenza territoriale, è necessario comunque attendere l'inizio dell'esecuzione penale, perché possa essere individuata

la sezione competente a decidere sull'ammissione al regime di semilibertà (7).

Le modifiche, apportate dall'art. 39 all'art. 586 del codice di procedura penale nel su citato disegno di legge, risolvono questo problema, in quanto, determinando la competenza della sezione di sorveglianza con riferimento all'ufficio del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione, consentono che il condannato inizi ad espiare la pena già in regime di semilibertà.

Ma l'innovazione indicata, pur se ovvia all'inconveniente su esposto, avrebbe potuto essere, a nostro parere, più completa e logica e di maggior rilievo pratico se avesse attribuito la competenza per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà al giudice dell'esecuzione.

Ne conseguirebbe, infatti, che, qualora la condanna a pena pecuniaria fosse stata emessa dal pretore, il procedimento acquisterebbe maggiore snellezza, in quanto lo stato pretore assume la doppia figura di pubblico ministero e giudice dell'esecuzione (8). Qualora invece il giudice dell'esecuzione non sia il pretore, il pubblico ministero, competente per la conversione della pena pecuniaria in detentiva, dovrebbe trasmettere il relativo provvedimento al giudice dell'esecuzione, il quale, accertata l'inesistenza delle condizioni ostative, previste dal secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354, dovrebbe senz'altro disporre l'ammissione al regime di semilibertà.

(7) Con particolare riferimento alla semilibertà, il GREVI, nella sua relazione al Convegno *cit.*, p. 122, nota 53, ha accennato alla possibilità di desumere dal riferimento contenuto nel quarto comma dell'art. 71 all'«istituto di prevenzione...», in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta» che almeno la richiesta per l'ammissione al regime di semilibertà possa venire presentata dall'interessato, in via anticipata, già durante il periodo della carcerazione preventiva. Ma questa interpretazione osta con il chiaro disposto dell'art. 57, da cui risulta che il «condannato» è legittimato alla richiesta e quindi presuppone l'esistenza di una condanna. V. pure Cassaz. sez. I, ord. 0756 del 4 giugno 1977 in cui è detto che «la sezione di sorveglianza è legittimata ad emettere i provvedimenti previsti dagli articoli 49 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario solo se il condannato abbia già acquisito lo status di detenuto in espiatione di pena».

(8) Si adotterebbe cioè un provvedimento del tipo di quello già emesso nel novembre 1976 dal pretore di Napoli, in cui si legge testualmente: «Il pretore giudice dell'esecuzione, visto l'art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354; rilevato che trattasi di pena pecuniaria convertita a norma di legge; ritenuto che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 47, 2° comma, della stessa legge dispone l'ammissione del condannato al regime di semilibertà e ordina che lo stesso sia tradotto alla Sezione di semilibertà presso l'Istituto più vicino a ciò destinato».

Invero la normativa vigente appare poco chiara in materia di ammissione obbligatoria al regime di semilibertà.

Mentre infatti l'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza fa pensare ad un certo automatismo per l'instaurazione del relativo giudizio, automatismo in coerenza con la previsione della obbligatorietà dell'applicazione della misura, il contenuto del giudizio viene determinato in via generale dal primo comma dell'art. 48 della legge n. 354 come « concessione al condannato ed all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale ». Parrebbe cioè che la legge condizioni anche l'ammissione al regime di semilibertà ex art. 49 allo svolgimento di una delle attività sopra indicate in evidente contrasto con l'obbligatorietà della misura.

Di fatto la scarsa chiarezza del dettato normativo ha causato non poche discordanze nelle decisioni delle sezioni di sorveglianza, in quanto talune hanno ritenuto di dover respingere l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà quando non era assicurato lo svolgimento di una delle attività su citate assimilando praticamente la semilibertà obbligatoria alla facoltativa ex 1° comma dell'art. 50, altre viceversa per l'applicazione obbligatoria del regime di semilibertà si sono limitate ad accertare l'esistenza dei presupposti giuridici di cui agli artt. 48, 3° comma e 49.

È da rilevare infine che, modificando opportunamente nel senso sopra descritto la procedura per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà, si attuerebbe una forma di semidetenzione, in cui si partirebbe direttamente dalla sostituzione della detenzione con una detenzione attenuata (9).

Come dianzi accennato, a norma del secondo comma dell'art. 92 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) nei confronti del condannato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che può essere redatto, in via provvisoria, anche dal solo direttore e che è approvato dal magistrato di sorveglianza.

Detto programma, nell'ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 50 della legge è in stretta connessione con il programma

(9) Così sinteticamente indica la semidetenzione il VASSALLI in *Convegno cit.*, p. 670.

di trattamento redatto dall'apposita *équipe* sulla base dei risultati della osservazione scientifica della personalità cominciata all'inizio dell'esecuzione penale.

Viceversa, qualora il regime di semilibertà sia applicato fin dall'inizio dell'esecuzione penale in base al disposto del primo comma dell'art. 50, il programma di trattamento redatto a seguito dell'osservazione della personalità è necessariamente posteriore alla concessione del beneficio ma ugualmente indispensabile come strumento per adeguare gli interventi allo sviluppo del processo rieducativo nel corso dell'esecuzione, eventualmente giungendo alla revoca del provvedimento di ammissione alla semilibertà qualora si accerti l'inidoneità del semilibero al trattamento.

In relazione alla semilibertà obbligatoria riteniamo che abbia rilevanza unicamente il programma di trattamento richiamato dall'art. 92 del regolamento, che contiene le prescrizioni alle quali deve sottostare il semilibero, mentre il programma, di cui al 3° comma dell'art. 13 della legge ha una utilità limitata.

Abbiamo già specificato, infatti, che per l'applicazione di questo beneficio si prescinde a nostro parere dall'indagine sulla personalità del soggetto; nel corso della sua esecuzione riteniamo inoltre che il comportamento del semilibero interessa ai fini della concessione delle misure sostitutive della detenzione indicate nell'art. 49, e non certo per eventuali provvedimenti di revoca, inammissibile per la *ratio* stessa dell'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà.

Si possono invece indubbiamente adottare nei confronti dell'ampresso obbligatoriamente al regime di semilibertà i provvedimenti sanzionatori, previsti nel 2° comma dell'art. 51 della legge, qualora egli rimanga assente dall'istituto senza giustificato motivo per non più di dodici ore e si configura il delitto di evasione qualora la sua assenza si protragga per un tempo maggiore. La condanna per questo delitto, però, non può determinare a nostro parere la revoca del provvedimento di ammissione alla semilibertà, bensì dovrebbe avere solo efficacia sospensiva, in modo che il soggetto finirebbe di scontare, in regime di semilibertà, la pena pecuniaria convertita, dopo aver espiato la condanna a pena detentiva.

In alternativa alla semilibertà l'art. 49 dispone che, nel caso di conversione di pena pecuniaria, possono essere applicate

le misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e del lavoro alle dipendenze di enti pubblici (10).

Si ritiene che per l'affidamento si prescindano dai limiti massimi di pena detentiva, indicati nel 1° comma dell'art. 47 (11), dato il carattere pecuniario e non detentivo della pena originariamente inflitta.

Mentre i presupposti ed il contenuto dell'affidamento in prova al servizio sociale sono fissati nella stessa legge penitenziaria, del lavoro alle dipendenze di enti pubblici non si trova alcun altro riferimento né nell'ordinamento penale vigente né in quello penitenziario.

Questa misura, i cui antecedenti si trovano nel codice Zanardelli, che prevedeva la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune come alternativa alla conversione della pena pecuniaria in detentiva (articolo 19) e la prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità come modalità di esecuzione dell'arresto (art. 22), potrebbe essere assimilata a quelle forme di lavoro a favore della comunità, che sono previste come strumenti sostitutivi della pena detentiva in altri ordinamenti.

In Inghilterra, in particolare, in cui questa misura (*community service*), introdotta dal *Criminal Justice Act 1972*, comincia a dare dei risultati positivi, la responsabilità dell'organizzazione pratica del lavoro è demandata al servizio di *probation*, che è competente pure per la decisione sul tipo di attività da assegnare al singolo condannato e sul luogo dove svolgerla. I lavori, prestati a titolo gratuito, consistono o in attività di tipo manuale (riparazione di alloggi di persone anziane o handicappate, partecipazione a progetti di conservazione della natura) ovvero in compiti di carattere assistenziale, che comportano un contatto diretto e personale con i beneficiari. La violazione degli obblighi imposti al condannato determina la revoca della misura o il pagamento di un'ammenda.

Nel sistema italiano la misura del lavoro alle dipendenze di enti pubblici non può essere in pratica applicata, mancando

(10) Il MANTOVANI, in *Convegno cit.*, p. 41, ben ravvisa in questa disposizione un'applicazione del c.d. principio della flessibilità regressiva, per cui tra la misura inosservata e la detenzione vengono posti dei meccanismi sanzionatori intermedi. Nel caso specifico il legislatore penitenziario ha flessibilmente previsto la conversione della pena pecuniaria nell'affidamento in prova o nel servizio civile, e altri, nel regime di semilibertà.

(11) In tal senso v. DI GENNARO, BONOMO, BREDI: *op. cit.*, p. 216.

completamente la sua regolamentazione. Da più parti si auspica un suo reale inserimento nell'ordinamento non solo come alternativa alla pena pecuniaria ma anche come sanzione primaria ed autonoma (12).

Il dettato normativo consente sia di estendere alla pena pecuniaria convertita l'affidamento in prova al servizio sociale, qualora il soggetto già ne usufruisca nel momento in cui viene condannato ad una pena pecuniaria convertita (13), sia di applicare la predetta misura al semilibero in un momento successivo.

Nel primo caso il condannato insolubile dovrebbe beneficiare dell'affidamento fin dall'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria convertita, assumendo la nuova ordinanza di affidamento della competente sezione di sorveglianza la forma, si potrebbe dire, di un provvedimento di mero accertamento dichiarativo, che deve cioè limitarsi a prendere atto della situazione esistente.

Di fatto succede che la sezione di sorveglianza può emettere il nuovo provvedimento di affidamento soltanto dopo che la detenzione derivante dalla conversione della pena pecuniaria, abbia avuto inizio.

Riteniamo invece che, attribuendo la competenza per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà al giudice dell'esecuzione, ben potrebbe questo stesso giudice, nel momento in cui riceve il provvedimento di conversione della pena pecuniaria in detentiva nei confronti di un affidato in prova al servizio sociale, accertata l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al 2° comma dell'art. 47, emettere il provvedimento che sostituisca la detenzione con l'affidamento. In tal modo il condannato insolubile beneficerebbe dell'affidamento fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

Nella seconda ipotesi sopra prospettata, affinché il condannato per conversione di pena pecuniaria possa essere successiva-

(12) V. Convegno cit.: MANTOVANI, p. 31 e 40; BRICOLA, p. 368; DOLCINI, p. 536 ss.; MAGGINI, p. 616 ss. In tal senso v. anche la Risoluzione (76) 10 ed il relativo Rapporto su alcune misure sostitutive delle pene privative della libertà - Comitato europeo per i problemi criminali.

(13) V. Cassaz. Sez. I, ord. 1974 del 28 dicembre 1977, in cui è detto, con riferimento agli articoli 49 e 50 che la formula «sempre che il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale» deve essere interpretata nel senso che la semilibertà è esclusa ove il condannato sia stato già ammesso al più favorevole regime dell'affidamento in prova al servizio sociale.

mente affidato in prova al servizio sociale, per il disposto del 3° comma dell'art. 47 della legge, è necessario che egli sia sottoposto per almeno tre mesi all'osservazione della personalità, che si attua mentre già beneficia del regime di semilibertà. Ciò comporta l'inconveniente, da più parti rilevato, dell'inapplicabilità dell'affidamento in sostituzione di pene detentive di durata inferiore a tre mesi.

RIASSUNTO

Gli Autori delinearono, evidenziandone sia la *ratio* che le modalità d'applicazione, le misure in vigore presso alcuni Stati d'Europa che si collocano tra detenzione tradizionale e stato di libertà integrale e che presentano affinità maggiori con le misure introdotte in Italia dalla legge sull'Ordinamento penitenziario n. 354 del 26 luglio 1975.

Prendendo quindi in esame il regime di semilibertà in vigore in Italia osservano che, nelle diverse accezioni, ci si può riferire ad una speciale modalità di esecuzione della pena detentiva, piuttosto che ad una figura alternativa della detenzione: lo stato detentivo continua a permanere, anche se intervallato da contatti con l'ambiente esterno.

Sottolineano infine taluni inconvenienti cui la prima attuazione del nuovo regime ha dato luogo, le incertezze, le disparità interpretative.

Dal complesso delle puntuali osservazioni emergono indicazioni per l'adeguamento delle procedure che regolano l'ammissione al regime alternativo, specialmente per quanto riguarda quello obbligatorio disciplinato dall'art. 49 della legge n. 354.

RESUME

Les Auteurs tracent, tout en faisant ressortir tant leur *ratio* que les modalités d'application, les mesures en vigueur dans certains Etats européens se plaçant entre la détention traditionnelle et la condition de liberté intégrale, et présentant plus d'affinité avec les mesures introduites en Italie par la loi concernant le système pénitentiaire N° 354 du 26 juillet 1975.

Ils examinent ensuite le régime de demi-liberté en vigueur en Italie et remarquent que, dans ses différentes acceptions, on peut se référer à une modalité spéciale d'exécution de la peine de détention, plutôt qu'à une figure alternative de la détention elle-même: la condition de détention continue à exister, tout en étant entrecoupée par des contacts avec l'extérieur.

Enfin, ils soulignent quelques inconvénients entraînés par la première application du nouveau régime, ainsi que les incertitudes et les disparités d'interprétation qu'il a causées.

De l'ensemble de ces remarques détaillées apparaissent des indications pour l'adaptation des procédures régissant l'admission au régime alternatif, surtout en ce qui concerne le régime obligatoire discipliné par l'art. 49 de la loi n. 354.

SUMMARY

The Authors outline, — pointing out both their *ratio* and the modes of application — the measures in force in some European States that are placed in between the conventional detention and the condition of full freedom, and that present

greater affinities with the measures introduced in Italy by the law on the penitentiary System No. 354 of July 26, 1975.

The Authors, in reviewing the semi-freedom regime in force in Italy, point out that, in the various meanings, one may refer to a special mode of execution of prison sentences, rather than to a figure alternative to detention; the imprisonment condition continues to exist, even though with intervals of contact with the extramural environment.

The Authors finally stress some inconveniences brought about by the first implementation of the new system, the uncertainties and the interpretation conflicts.

From the thorough observations as a whole, there emerge indications for adapting the procedures regulating the admission to the alternative regime, especially for what concerns the compulsory one, governed by article 49 of the law No. 354.

RESUMEN

Los Autores, poniendo en evidencia tanto la *ratio* como las modalidades de aplicación, delinear las medidas en vigor en algunos Estados de Europa que se colocan entre la detención tradicional y el estado de libertad integral y presentan mayores afinidades con las medidas introducidas en Italia por la ley Nº 354 del 26 de julio de 1975 sobre el Ordenamiento penitenciario.

Por lo tanto, examinando el régimen de semi libertad en vigor en Italia, los autores observan que en los diferentes sentidos se puede tener como referencia una especial modalidad de ejecución de la pena de detención mas que una figura alternativa de la misma: el estado de detención sigue permaneciendo, aunque sea intervalado, gracias a los contactos con el ambiente externo.

Subrayan, en fin, algunos inconvenientes originados por la primera actuación del nuevo régimen, las incertidumbres y las diferencias de interpretación.

Del conjunto de las precisas observaciones sobresalen indicaciones para la adecuación de los procedimientos que regulan la admisión al régimen alternativo, especialmente en lo que se refiere a aquel obligatorio disciplinado por el artículo 49 de la ley Nº 354.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren beschreiben, indem sie sei es die *ratio* sei es die Anwendungsmodalitäten hervorheben, die Massnahmen, welche in verschiedenen Staaten Europas gültig sind und welche sich zwischen der traditionellen Haft und der vollkommenen Freiheit bewegen; sie zeigen grössere Verwandtheit mit den in Italien durch das Strafgesetz Nr. 354 vom 26. Juli 1975 eingeführten Massnahmen.

Überprüft man deshalb das Regime der Semi-Freiheit, gültig in Italien, beobachten die Autoren dass in den verschiedenen Bedeutungen man sich auf eine besondere Ausführungsmodalität der Haftstrafe beziehen kann und nicht auf die alternativen Arten der Haft selbst: der Haftzustand bleibt bestehen, auch wenn er unterbrochen wird von den Kontakten mit der Aussenwelt.

Schliesslich unterstreicht man einige Unannehmlichkeiten, welchen die erste Situation des neuen Regimes ausgesetzt ist, die Unsicherheiten, die interpretierte Ungleichheit.

Aus dem Komplex der pünktliche Beobachtungen gehen Indikationen hervor zur Angleichung der Prozeduren, welche die Admission an das alternative Regime regulieren, besonders bezüglich auf jenes obligatorische, das vom Art. 49 des Gesetzes Nr. 354 diszipliniert wird.